

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 214/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 181 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianfranco BRENDOLOAN e Gabriele TESSARI, e della società A.S.D. PRO SAMBONIFACESE 1921 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANFRANCO BRENDOLOAN, allenatore di base - cod. 53897 - tesserato nella stagione 2019/2020 a favore della società A.S.D. PRO SAN BONIFACIO (ora ASD PRO SAMBONIFACESE 1921), in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, del Regolamento per il Settore Tecnico nonché all'art. 46, comma 1, del Regolamento della L.N.D. e all'art. 94 delle NOIF e di quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 1 punto 14 per la s.s. 2019/2020, per aver sottoscritto con la società A.S.D. PRO SAN BONIFACIO (ora ASD PRO SAMBONIFACESE 1921), per la conduzione della squadra militante nel campionato di Prima Categoria organizzato dalla L.N.D. - Comitato Regionale Veneto, sia un accordo economico, regolarmente depositato in data 29/07/2019, con il quale veniva riconosciuto un premio di tesseramento, pari a € 6.000,00, per l'attività di allenatore della prima squadra militante nel campionato di Prima Categoria organizzato dalla L.N.D. - Comitato Regionale Veneto sia un accordo economico a latere datato 30/05/2019, in deroga a quello regolarmente depositato, che prevedeva una somma di € 6.000,00 + € 1.000,00 in caso di salvezza a favore dell'allenatore, accordi economici superiori ai massimali (€ 5.000,00) previsti nelle citate disposizioni normative;

GABRIELE TESSARI, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. PRO SAN BONIFACIO (ora ASD PRO SAMBONIFACESE 1921), in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 1 per la s.s. 2019/2020 al punto 14 nonché dell'art. 46, comma 1, del Regolamento della L.N.D. e dell'art. 94 delle NOIF per aver sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della propria società, con il sig. BRENDOLOAN Gianfranco, allenatore di base, sia un accordo economico, regolarmente depositato in data 29/07/2019, con il quale la società riconosceva all'allenatore un premio di tesseramento, pari a € 6.000,00, per l'attività di allenatore della prima squadra militante nel campionato di Prima Categoria organizzato dalla L.N.D. - Comitato

Regionale Veneto sia un accordo economico a latere datato 30/05/2019, in deroga a quello regolarmente depositato, che prevedeva una somma di € 6.000,00 + € 1.000,00 in caso di salvezza a favore dell'allenatore, accordi economici superiori ai massimali previsti (€ 5.000,00) nelle citate disposizioni normative;

A.S.D. PRO SAMBONIFACESE 1921 S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per l'operato del proprio Presidente Sig. TESSARI Gabriele, e per la condotta posta in essere dal proprio tecnico BENDOLAN Gianfranco;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Gianfranco BENDOLAN e Gabriele TESSARI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PRO SAMBONIFACESE 1921 S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Gianfranco BENDOLAN, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gabriele TESSARI, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società A.S.D. PRO SAMBONIFACESE 1921 S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina